DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2007

recante modifica della decisione 2006/784/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia

[notificata con il numero C(2007) 3419]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2007/510/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/784/CE della Commissione [2] prevede l'autorizzazione di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia.

(2) Il governo francese ha chiesto alla Commissione di autorizzare due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino ed ha fornito i risultati delle prove di dissezione da esso effettuate presentando la seconda parte del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione del 24 ottobre 1985 che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [3].

(3) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questi metodi di classificazione.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, primo comma, della decisione 2006/784/CE, sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

«d) l'apparecchio denominato "Autofom" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato,

e) l'apparecchio denominato "*UltraFom 300*" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato.»

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

---

[1] GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

[2] GU L 318 del 17.11.2006, pag. 27.

[3] GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 6).

ALLEGATO

All'allegato della decisione 2006/784/CE sono aggiunte le seguenti parti 4 e 5:

«PARTE 4

AUTOFOM

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "Autofom".

2. L'apparecchio è munito di sedici trasduttori ad ultrasuoni che funzionano a 2 MHz (SFK Technology, K2KG). La distanza operativa tra i trasduttori è di 25 millimetri.

   I dati ultrasonici comprendono le misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo.

   I valori misurati sono convertiti da un dispositivo centrale in stima della percentuale di carne magra.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 23 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula:

   $\hat{Y}$ = 69,4808 – 0,09178*X0 – 0,08778*X7 – 0,02047*X9 – 0,06525*X19 – 0,03135*X21 – 0,01352*X26 – 0,01257*X29 + 0,00660*X31 + 0,00726*X36 – 0,11207*X48 – 0,31733*X60 – 0,12530*X64 – 0,03016*X83 – 0,28903*X88 – 0,15229*X91 – 0,03713*X92 + 0,09666*X100 – 0,08611*X101 + 0,01797*X113 + 0,03736*X115 + 0,03356*X116 + 0,01313*X121 + 0,01547*X123

   in cui:

   $\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

   X0, X7 … X123 sono le variabili misurate da Autofom.

4. La descrizione dei punti di misurazione e quella del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo presentato dalla Francia alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

   La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.

PARTE 5

ULTRAFOM 300

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "UltraFom 300".

2. L'apparecchio è dotato di una sonda ad ultrasuoni di 3,5 MHz (SFK Technology 3,5 64LA), di una lunghezza di 5 cm, con 64 trasduttori ad ultrasuoni. Il segnale ad ultrasuoni è digitalizzato, registrato ed analizzato da un microprocessore.

   I valori misurati sono convertiti dallo stesso UltraFom in stima della percentuale di carne magra.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

   $\hat{Y}$ = 66,49 – 0,891 G + 0,104 M

   in cui:

   $\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

   G = spessore (in mm) del lardo (compresa la cotenna), misurato a 7 cm dalla linea mediana della carcassa tra la penultima e la terzultima costola, secondo una traiettoria perpendicolare alla cotenna.

   M = spessore (in mm) del muscolo, misurato a 7 cm dalla linea mediana della carcassa tra la penultima e la terzultima costola, secondo una traiettoria perpendicolare alla cotenna.

   La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.»